

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PROCEDURA RISTRETTA – CONCESSIONE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI RIPRISTINO STRADALE**

#### **ART. 1** **OGGETTO**

##### **1.0 GENERALITA'**

La Civica Amministrazione – Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale affida in concessione mediante procedura ristretta, col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, 55 e 83 D.L.vo 163/2006 s.m.i., e sotto l'osservanza del presente capitolato speciale, nonché, in quanto occorra, del Capitolato generale per gli appalti municipali, le tipologie di servizio sotto indicate ripartite in 5 lotti, come specificato al successivo punto 1.1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., **il valore complessivo presunto dell'appalto per ciascun lotto è indeterminato**. Resta fermo che la base di gara sarà costituita unicamente dalle tariffe di cui agli allegati B e D, e che l'importo effettivo del contratto sarà determinato unicamente dall'effettivo corrispettivo risultante dalle prestazioni concretamente richieste ed effettuate alle tariffe di cui agli allegati sopra indicati.

A titolo puramente indicativo si formula un calcolo stimato sul valore delle attività secondo le prescrizioni della citata normativa: Valore indicativo presunto per ciascun lotto uno, due, tre e quattro: € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa, comprensiva anche delle prestazioni non poste a carico della C.A., valore presunto del contratto per il lotto cinque: € 1.280.000,00 IVA esclusa calcolate sulle prestazioni poste a carico delle Compagnie Assicurative.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per **la sicurezza per rischi da interferenza** non soggetto a ribasso sono pari a € 0.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è garantito dal valore della concessione. Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

##### **A) Servizio ordinario**

Per tale servizio, il corrispettivo è esclusivamente a carico del cittadino, salve le espresse eccezioni del presente capitolato. Pertanto, salva diversa norma cogente di legge, le ditte affidatarie dei lotti uno, due, tre e quattro nulla potranno pretendere dalla Civica Amministrazione per le rimozioni e custodie effettuate, fatta salva la fattispecie di cui ai punti a.1) e a.2) (solo per le ipotesi a carico della C.A.) e quanto previsto in via di anticipazione dal punto 3.2 dell'art. 3 del presente capitolato esclusivamente per i diritti di chiamata e nei limiti ivi indicati. Gli interventi oggetto di appalto sono costituiti esclusivamente da quelli richiesti dal personale del Corpo di P.M. o da personale specificatamente e tassativamente indicato all'avvio del servizio competente in base alla vigente normativa.

Componenti del servizio:

**a.0) Servizio di rimozione e custodia veicoli per interventi ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S., con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino.** Nel suddetto servizio, potranno essere ricompresi anche la rimozione, il traino e l'eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche, effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa complementare. **Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 ore successive alla rimozione, la ditta dovrà informarne l'avente causa con idoneo mezzo.**

Il servizio dovrà, inoltre, essere comprensivo di:

**a.1)** interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino.

**a.2)** altri interventi di prelievo e spostamento.

Rientrano nella casistica dell'Allegato A, art. 2, alla voce "altri interventi di prelievo e spostamento" anche quelle relative agli spostamenti per grave intralcio alla circolazione di veicoli che espongono regolare permesso invalidi.

**a.3)** veicoli sottoposti a fermo amministrativo legato alla riscossione e sequestri giudiziari.

**a.4)** Ad attivazione opzionale e qualora siano offerti dalla ditta nella propria offerta, la C.A. si riserva la facoltà di affidare le seguenti ulteriori tipologie:

- trasporto conto terzi: potrà essere formulata dalla ditta offerta facoltativa, da considerarsi in sede di presentazione delle offerte, per il servizio di trasporto per conto terzi da effettuarsi per conto del cittadino a cui venga affidata la custodia. Il trasporto dovrà essere effettuato con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 C.d.S. ma immatricolati per "trasporto uso terzi" e dotati di cronotachigrafi. In tal caso la ditta dovrà essere in possesso di iscrizione all'albo dei trasportatori. Il rapporto di tipo privatistico intercorrerà fra la ditta e il cittadino richiedente e opererà senza alcun diritto di esclusiva su base volontaria dell'utente.
- ad attivazione opzionale da parte della C.A., e a condizione dell'offerta facoltativa di disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, nel caso di fermo o sequestro, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il luogo di custodia convenzionato, senza che lo stesso sia trasportato, utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuta alla ditta un importo forfetario pari a € 25,00, I.V.A. esclusa.

## **B) Servizio aggiuntivo in negotiorum gestio di prelievo e custodia di veicoli incidentati**

Nell'ambito del servizio, è, altresì, prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la rimozione, ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, allorché il proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato, retribuiti alle condizioni di cui all'art. 3 punto 3.1) del presente capitolato. Il rapporto, di natura esclusivamente civilistica, intercorrerà **unicamente** tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa nei confronti della Civica Amministrazione.

**La ditta dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato entro 48 ore dal medesimo. Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell'avente causa è interamente a carico della ditta affidataria.**

**Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere rubato, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro**

**giudiziario, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario entro 48 ore dal prelievo. In ogni caso nulla potrà essere richiesto alla Civica Amministrazione.**

### **C) SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE**

La Città di Torino concede alla ditta aggiudicataria del lotto n. 5 il servizio di intervento sulla rete stradale in propria gestione, per l'espletamento della pulizia della piattaforma stradale, con recupero dei liquidi inquinanti "sversati" e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato, dall'allegato C e, ove non stabilito e ove compatibile, dalle modalità di svolgimento del servizio di rimozione e custodia di cui alle precedenti lettere A) e B) del presente capitolato. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. unicamente dal diritto di sfruttamento del diritto medesimo alle tariffe, di cui all'All. D, dedotto dello sconto offerto dalla ditta e secondo le modalità di cui all'All. C.

Il servizio si intende affidato, unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il cittadino con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nelle suddette ipotesi in cui non provveda il cittadino, peraltro, la C.A. si impegna a richiedere il servizio alla ditta affidataria.

#### **1.1 RIPARTIZIONE IN LOTTI**

Il territorio cittadino, per il servizio di cui alle lettere A) e B) del punto 1.0 del presente capitolato, viene suddiviso in 4 lotti operativi, aggiudicabili anche separatamente, mentre il servizio di ripristino stradale verrà svolto sull'intera rete stradale in gestione alla Città di Torino.

### **LOTTO UNO CIG: 52864959AC**

#### **ZONA NORD**

Servizio indicato nelle lettere A) e B) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona nord di cui al successivo art. 2 punto 2.2.

**IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B**

### **LOTTO DUE CIG: 52865051EF**

#### **ZONA EST**

Servizio indicato nelle lettere A) e B) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona est di cui al successivo art. 2 punto 2.2.

**IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B**

### **LOTTO TRE CIG: 528651495A**

#### **ZONA SUD**

Servizio indicato nelle lettere A) e B) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona sud di cui al successivo art. 2 punto 2.2.

**IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B**

## **LOTTO QUATTRO CIG: 5286522FF2**

### **ZONA OVEST**

Servizio indicato nelle lettere A) e B) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona ovest di cui al successivo art. 2 punto 2.2.

**IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B**

## **LOTTO CINQUE CIG: 5286537C54**

Servizio indicato nella lettera C) del punto 1.0 del presente capitolato da svolgersi sull'intera rete stradale in gestione alla Città di Torino.

**IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. D**

## **ART. 2**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

#### **2.0 CARATTERISTICHE GENERALI**

Nell'ambito del territorio comunale, è istituito il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia, per:

- veicoli lasciati in sosta vietata, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 159 e 215 del C.d.S. (D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa successiva (opzionale per la C.A.);
- le attività di rimozione, prelievo e spostamento di cui ai punti a.1) e a.2) dell'art. 1 del presente capitolato;
- veicoli sottoposti a fermo amministrativo legato alla riscossione e sequestri giudiziari;
- veicoli incidentati nei casi indicati nella lettera B) dell'art. 1 del presente capitolato.

I prelevamenti dei veicoli dovranno essere esclusivamente relativi a veicoli presenti nel territorio cittadino torinese. Per la custodia dei veicoli rimossi, le ditte aggiudicatrici dei lotti uno, due, tre e quattro, dovranno possedere adeguato luogo di ricovero, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente capitolato. Gli affidatari dei servizi di ciascun lotto uno, due, tre, quattro e cinque oggetto del presente capitolato dovranno disporre, altresì, di veicoli che possiedano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla vigente normativa e dovranno essere immatricolati conformemente all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

Il servizio di ripristino stradale verrà svolto sulla rete stradale in gestione alla Città di Torino.

I servizi di cui sopra saranno organizzati dal Comando di Polizia Municipale della Città di Torino e saranno attivati dal Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente individuati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle ditte affidatarie.

Le attività dei lotti uno, due, tre e quattro dovranno svolgersi, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. nel rispetto delle misure minime di eliminazione delle interferenze di cui all'All. E.

Qualora lo svolgimento del servizio richieda l'accesso alle strutture comunali, questo potrà avvenire soltanto previa espressa autorizzazione e nei limiti della stessa, nonché nel rispetto del documento di cui all'All. E.

L'affidatario di ciascun lotto dovrà, altresì, mettere a disposizione una linea dedicata, sia per la richiesta, da parte del Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, per l'attivazione del servizio di rimozione e di ripristino stradale, sia per fornire, nel caso dei lotti uno, due, tre e quattro, informazioni al cittadino relativamente al veicolo rimosso. Ciascuna Ditta potrà concorrere ed essere aggiudicataria per uno o più lotti.

### **2.0.1 Servizi di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 C.d.S.**

Per ciò che riguarda il servizio di rimozione di cui al punto a.0) lettera A) del precedente art. 1 del presente capitolato, i veicoli oggetto del presente servizio sono quelli classificati in base alla massa complessiva a pieno carico e alle caratteristiche di cui alla tabella dell'All. B.

### **2.0.2 Spostamento di veicoli per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive**

Per quel che concerne il servizio di spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili di cui al punto a.1) della lettera A) del precedente art. 1 del presente capitolato, gli interventi sono a carico della Civica Amministrazione, salvo che non concorra una delle ipotesi di cui ai punti a.0), a.2) (nel caso in cui l'intervento sia da porre a carico del cittadino o di altra Pubblica Amministrazione) e della lettera B) ai sensi del precedente art. 1 del presente capitolato.

### **2.0.3 VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI**

Per i veicoli coinvolti in incidenti, tutte le spese conseguenti, comprese quelle di rimozione ed eventuale custodia, saranno ad esclusivo carico dell'avente diritto al ritiro e non rientrano nelle controprestazioni della Città, secondo quanto specificato nel punto 3.1 dell'art. 3 del presente capitolato. In ogni caso, il rapporto, di natura civilistica, intercorrerà esclusivamente tra la ditta affidataria e il cittadino.

L'obbligo di mantenimento in depositaria sussisterà per 30 giorni dalla data del prelievo. In caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all'avente diritto, l'affidatario darà comunicazione alla C.A. della cessazione del rapporto. L'affidatario provvederà a proprie spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia Municipale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta salvo il diritto dell'affidatario a comunicare alla Città, la prosecuzione del rapporto con il titolare del diritto a ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo.

### **2.0.4 Altri interventi di prelievo e spostamento**

Gli interventi potranno essere richiesti in ipotesi diverse rispetto ai punti precedenti, nell'ambito delle funzioni e servizi istituzionali del Corpo di Polizia Municipale o di Polizia Amministrativa.

## **2.0.5. Veicoli sottoposti a fermo amministrativo legato alla riscossione o sequestro giudiziario**

La Civica Amministrazione si riserva di affidare alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, oltre le deroghe previste dal presente punto, anche il servizio di prelievo e custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo legato alla riscossione o sequestro giudiziario.

In tal caso opereranno le seguenti condizioni speciali:

- 1) La ditta dovrà garantire i requisiti per la custodia amministrativa e giudiziaria ed in particolare quelli di cui all'art. 394 del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), ivi compresa l'iscrizione nell'albo di cui al medesimo articolo e la disponibilità di idonea area di deposito ai sensi di legge;
- 2) La Civica Amministrazione, per i soli fermi legati alla riscossione, fermo restando che rimane escluso qualsiasi obbligo contrattuale in merito, potrà effettuare l'anticipazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 571/1982 e s.m.i. nei limiti delle prestazioni regolarmente svolte;
- 3) Le tariffe saranno quelle individuate dalla Prefettura o dall'Erario, salvo il caso che quelle di gara previste per il servizio di rimozione e custodia ai sensi del Codice della Strada, ridotte dello sconto praticato dalla ditta siano più convenienti per la Civica Amministrazione. In tal caso, troveranno applicazione queste ultime anche per dette prestazioni. Le stesse andranno applicate anche nel caso in cui gli oneri siano da porsi a carico del cittadino.
- 4) L'attivazione dell'opzione eventualmente esercitata dalla Civica Amministrazione sarà condizionata all'accertamento dei requisiti di cui al punto 1) ivi compresa l'iscrizione all'Albo, mentre le condizioni di cui i punti 2) e 3) si intenderanno fin d'ora accettate dalla ditta.

## **2.1 PERSONALE**

Il personale utilizzato dalle ditte aggiudicatrici opera sotto l'esclusiva responsabilità delle ditte medesime e deve essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico delle ditte stesse, le quali si impegnano, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dalla Polizia Municipale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle ditte affidatarie, e deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico all'uso previsto. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta o le ditte affidatarie dei lotti uno, due, tre e quattro sono tenute, altresì, ad effettuare la rimozione o lo spostamento dei veicoli con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza e dalle norme tecniche allo stato dell'arte e di buona prassi, atte ad evitare danni agli stessi.

Il personale occupato dall'impresa affidataria di ciascun lotto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e/o identificativi del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L'obbligo si estende altresì alle ditte che operano a seguito di subappalto ai sensi del successivo art. 15.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi presso la sede della ditta, degli estremi del personale

giornalmente impiegato nel servizio. Ai fini della presente clausola, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui alle disposizioni precedenti.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.

Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.

## **2.2 ZONE DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI**

Per l'affidamento dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli per varie tipologie di intervento, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 1 del presente capitolato, la Città di Torino viene, per motivi di funzionalità, suddivisa in n. 4 zone, di seguito indicate:

Zona Nord:	territorio delle circoscrizioni 5°, 6°;
Zona Sud:	territorio delle circoscrizioni 9°, 10°;
Zona Est:	territorio delle circoscrizioni 1°, 7°, 8°
Zona Ovest	territorio delle circoscrizioni 2°, 3°, 4°.

Qualora uno o più lotti di intervento uno, due, tre e quattro non siano aggiudicati o vengano revocati, nelle more di una nuova eventuale gara limitata ai lotti non aggiudicati o revocati, il Comando del Corpo di Polizia Municipale potrà utilizzare le ditte affidatarie anche per gli altri lotti non assegnati, seguendo il criterio della contiguità territoriale in relazione alla minor distanza dal luogo dell'intervento, con specifico affidamento integrativo, **previa verifica della disponibilità della ditta stessa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.**

La durata dell'affidamento scaturente dalla nuova gara, si uniformerà a quello indicato nel successivo art. 3.

## **2.3 SPECIFICHE TECNICHE**

Le specifiche tecniche del servizio, oltre a quelle del presente capitolato, sono quelle indicate nell'All. A per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli e all'All. C per il servizio di ripristino stradale che la ditta si impegna a rispettare nella propria offerta.

## **2.4 REPORT**

Con cadenza mensile, la ditta affidataria di ciascun lotto dovrà fornire un report informatico contenente le seguenti indicazioni:

a) Per gli aggiudicatari dei lotti uno, due, tre e quattro:

- Data, ora o fascia oraria dell'intervento;
- Targa, tipologia e massa del veicolo;
- Tipologia di intervento;
- Durata della custodia (se presente);
- Sintetica descrizione delle condizioni del veicolo al momento della rimozione.

Dovrà essere acclusa, inoltre, una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi e costi suddiviso per tipologia (rimozione completa o non completa, fascia oraria, massa del veicolo, custodia, ecc.)

- importi dovuti dalla C.A. di cui si fornirà fatturazione distinti per tipologia e periodo.

b) per l'aggiudicatario del lotto cinque:

- responsabile del pool di cui alla relazione tecnica
- data e ora dell'intervento
- veicoli coinvolti con numero di targa
- dettaglio di quanto richiesto e/o percepito dalle compagnie assicurative
- soggetto responsabile
- soggetto che impartisce le istruzioni sulle modalità operative
- soggetti che operativamente intervengono per il ripristino stradale.

## **2.5 PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI**

In caso di alienazione, ai sensi dell'art. 215, comma 4, del C.d.S., il ricavato della stessa, detratte le somme destinate alla sanzione amministrativa e pecuniaria, verrà, alle condizioni di privilegio previste dalla medesima norma, nei limiti di competenza, destinato al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria.

## **ART. 3**

### **CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

#### **3.0 CORRISPETTIVO**

**Per il servizio di cui ai lotti uno, due, tre e quattro**, il corrispettivo posto a base di gara è costituito dalle tariffe unitarie indicate all'All. B. Le stesse sono conformi al D.M. 401/98.

Gli importi relativi ai servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino trasgressore o dell'avente titolo al ritiro e dovranno essere riscossi direttamente dalla Ditta all'atto di restituzione del veicolo all'avente diritto, secondo quanto sotto specificato.

Nel caso di interventi non portati a compimento, secondo quanto specificato all'art. 11, lettera b), dell'All. A, l'importo dovuto dovrà essere riscosso dal conducente del carro o da altro addetto della ditta affidataria.

Nel caso di veicoli incidentati, di cui alla lettera B) del punto 1.0 del precedente art. 1 del presente capitolato, l'importo dovuto dovrà essere riscosso dalla Ditta all'atto di restituzione del veicolo all'avente diritto al ritiro.

Per gli importi a carico della Civica Amministrazione si applicano i successivi punti 3.2 e 3.3 del presente articolo.

In tutti i casi in cui trovino applicazione le tariffe di cui alla presente gara, per ogni intervento effettuato (anche sola attivazione che sia soggetta a diritto di chiamata o intervento non portato a compimento) e retribuita, il cui corrispettivo sia posto a carico del cittadino, la ditta dovrà corrispondere alla Civica Amministrazione un aggio calcolato in percentuale unica sulle tariffe previste per ciascun intervento.

La Ditta partecipante, nella propria offerta, dovrà indicare il miglior aggio espresso in percentuale, sulle tariffe medesime, per il singolo lotto cui partecipa.

Nei casi in cui a qualsiasi titolo il corrispettivo debba essere corrisposto dalla Civica Amministrazione, l'aggio percentuale si intenderà come sconto percentuale sulla tariffa dovuta dalla C.A., che sarà tenuta, dunque, al pagamento dell'importo scontato.

**Per il servizio di cui al lotto cinque**, trattandosi di concessione di servizi, il corrispettivo è costituito dalle tariffe di cui all'All. D poste a base di gara dedotto dello sconto offerto dalla ditta che potranno essere poste a carico esclusivamente dell'assicurazione RCA del veicolo incidentato e in nessun caso potranno intendersi a carico della C.A.. Detto servizio costituisce strumento per far fronte agli obblighi di risarcimento in forma specifica dei danni da parte del cittadino con spese poste a carico delle compagnie assicurative.



La stipula della concessione, non può, pertanto, presentare alcun costo per il bilancio della Città. In ogni caso, l'affidatario si rivarrà sulla compagnia assicurativa chiedendo il pagamento delle tariffe poste a base di gara ridotte dello sconto percentuale in ribasso.

**Per la comunicazione dei dati dell'incidente ai fini del recupero della spettanze a carico della compagnia assicurativa, verranno imputate all'affidatario le spese di procedura, pari a € 6,00 per ogni pratica.**

### **3.1 SOGGETTI DEBITORI PER IL CORRISPETTIVO**

I corrispettivi dovuti alla ditta, con l'unica eccezione di cui al successivo punto 3.2 non possono **in nessun caso** essere posti a carico della Civica Amministrazione sulla base del presente capitolato. In particolare, pertanto, gli importi dovuti saranno esclusivamente a carico dei seguenti soggetti:

a) **Importi per il servizio di rimozione e custodia di cui alla lettera A), punto a.0) dell'art. 1 del presente capitolato:**

Gli importi saranno posti a carico dell'avente titolo al ritiro secondo la procedura del punto 3.0 del presente capitolato.

b) **Importi per il servizio di rimozione di veicoli coinvolti in incidenti:**

Sono posti a carico del titolare del veicolo o del soggetto avente titolo al ritiro, secondo la procedura di cui al punto 3.0 del presente capitolato.

**La ditta dovrà comunicare entro 48 ore dal prelievo del veicolo incidentato all'avente causa la custodia del veicolo. Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa fino alla data della comunicazione stessa, fatta salva l'applicazione di ogni sanzione contrattuale a carico della ditta inadempiente.**

Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere rubato, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario entro 48 ore dal prelievo. In ogni caso, nulla potrà essere richiesto alla Civica Amministrazione.

c) **Importi per il servizio di ripristino stradale**

L'affidatario del lotto cinque si rivarrà esclusivamente sulla compagnia assicurativa chiedendo il pagamento delle tariffe poste a base di gara ridotte dello sconto percentuale in ribasso.

### **3.2 IMPORTI A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE**

Sono a carico della Civica Amministrazione le spese di cui al punto a.1) della lettera A) dell'art.1 del presente capitolato, mentre gli interventi di cui al punto a.2) della lettera A) dell'art. 1 del presente capitolato saranno posti a carico del cittadino, qualora siano determinati per sua violazione o infrazione di legge o regolamento, ovvero siano effettuati nel suo prevalente interesse, o a carico della Pubblica Amministrazione individuata dalla legge. Gli importi posti a carico della Civica Amministrazione non potranno essere imputati alla stessa nel caso di ricorrere contemporaneo di una ipotesi di cui ai punti a.0), a.2) (nel caso in cui non siano posti a carico della C.A.) o l'ipotesi prevista dalla lettera B) ai sensi del precedente art. 1 del presente capitolato.

Saranno, inoltre, a carico della Civica Amministrazione gli importi da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima.

In caso di chiamate annullate prima dell'inizio della rimozione, la relativa tariffa verrà applicata solo nel caso in cui il carro della ditta affidataria abbia raggiunto la località della rimozione da effettuare entro il termine di cui all'art. 7 dell'All. A o del termine migliore indicato nella propria offerta e la stessa non si sia potuta iniziare per il sopraggiungere del trasgressore o altro avente diritto. Se questi ultimi non potranno provvedere al pagamento, il diritto di chiamata sarà anticipato dalla Civica Amministrazione. L'importo sarà altresì dovuto nel caso in cui, il carro non sia

sopraggiunto entro il sopra detto termine, ove l'intervento risulti annullato non prima di 15 minuti e non oltre 25 minuti dalla prima chiamata. Nel caso in cui la chiamata venga annullata con tempistiche diverse non sarà dovuto alcun diritto di chiamata.

Nessun altro onere potrà essere posto a carico della Civica Amministrazione in base al presente Capitolato. In particolare, in nessun modo, la concessione-contratto derivante dalla presente gara potrà essere considerata titolo contro la Civica Amministrazione per il pagamento di prestazioni diverse da quelle espressamente poste a suo carico dal Capitolato, ed inoltre, in nessun caso lo stesso, potrà essere considerato alla stregua di manifestazione di volontà contrattuale, provvedimentale o interpretativa da cui derivi obbligo per la Civica Amministrazione di pagamento di oneri diversi da quelli sopra indicati.

### **3.3 FATTURAZIONE**

La fatturazione degli importi dovuti direttamente dalla Civica Amministrazione dovrà avvenire con cadenza massima semestrale, allegando la documentazione giustificativa secondo le vigenti disposizioni di legge, conforme ai report mensili comunicati ai sensi del punto 2.4 dell'art. 2 del presente capitolato. Copia della documentazione contabile dovrà essere inviata al Direttore di Esecuzione, corredata dal relativo elenco delle prestazioni svolte.

### **3.4 ULTERIORI SPECIFICAZIONI**

Il servizio di cui ai lotti uno, due, tre e quattro regolato dal presente Capitolato sarà oggetto di specifica concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 D.P.R. 495/92 e s.m.i.. Anche il servizio di cui al lotto cinque sarà oggetto di specifica concessione-contratto.

### **3.5 DURATA**

La durata del servizio per i lotti uno, due, tre e quattro è biennale, mentre per il servizio di cui al lotto cinque la durata è quadriennale e decorrerà dalla data di inizio di cui all'art. 6 del presente capitolato, salvo il diritto di recesso in favore della Civica Amministrazione che la stessa comunicherà con preavviso di trenta giorni.

Tutti i servizi opzionali cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto principale di ciascun lotto, salvo proroghe e ulteriori affidamenti, nei limiti ed alle condizioni consentite dalla vigente normativa, in quanto ne ricorrano i presupposti.

Tre mesi prima della scadenza, la Civica Amministrazione, previa verifica dei presupposti e dei requisiti posseduti dalla Ditta, nonché della persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio, potrà provvedere all'esercizio di un'opzione di prosecuzione del servizio in oggetto per un ulteriore biennio per i lotti uno, due, tre, quattro e cinque alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, salvo l'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 9.

L'opzione di prosecuzione, che fa parte integrante del presente contratto ed è computata per i valori di soglia di cui all'art. 28 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., è ad esclusiva discrezione e vantaggio della C.A. e potrà essere effettuato una sola volta. Tuttavia, secondo le proprie necessità, la C.A. potrà prevedere l'esercizio parziale per un periodo più breve del biennio o, riservandosi successivi affidamenti di prosecuzione opzionali fino alla concorrenza del periodo massimo di rinnovo. Nessuna pretesa potrà invece essere avanzata dalla ditta affidataria in ordine all'esercizio di dette opzioni, pretesa a cui il concorrente dichiara espressamente, già nella sua offerta di rinunciare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo eventuale pagamento delle prestazioni già eseguite nei soli casi espressamente indicati nel presente capitolato oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,

nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **ART. 4**

#### **MODALITA' DELLA GARA E CRITERI DI SELEZIONE**

Le ditte, i consorzi, i raggruppamenti temporanei d'impresa e gli altri soggetti indicati dall'art. 34 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. che intendano partecipare alla gara dovranno presentare l'**istanza di ammissione** alla medesima, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, allegando tutte le dichiarazioni di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e le altre documentazioni indicate nel bando di gara ed in particolare le seguenti:

- 1) indicazione del lotto o dei lotti a cui la ditta chiede di essere ammessa a partecipare;
- 2) iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i., ovvero, se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, prova della sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.L.vo 163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale Partita I.V.A.;
- 3) generalità e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
- 4) generalità e codice fiscale del titolare (in caso di impresa individuale), dei soci (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza e del socio unico o del socio di maggioranza per le società con meno di 4 soci (o se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- 5) generalità e codice fiscale dell'eventuale Direttore Tecnico;
- 6) generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) nell'anno precedente;
- 7) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, nell'ambito di questi, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Resta salvo quanto disposto dall'art. 42, ultimo comma, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. L'importo complessivo di tutti i servizi analoghi suddetti non potrà essere inferiore a € 400.000,00- oltre I.V.A. per ciascun lotto uno, due, tre e quattro ed € 1.200.000,00 per il btto cinque;
- 8) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;
- 9) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà esibita in caso di affidamento;
- 10) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
- 11) indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Successivamente tutte le ditte, che avranno presentato domanda di partecipazione e saranno state ammesse a partecipare alla gara saranno invitate e dovranno presentare, nei modi e tempi specificati nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara, le documentazioni e/o dichiarazioni indicate nella lettera di invito, l'istanza di partecipazione alla gara ed i plichi concernenti l'offerta come di seguito indicato. In particolare, dovrà essere presentato un plico sigillato con la scritta, a chiare lettere, **“CONTIENE OFFERTA PER I SERVIZI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI RIPRISTINO STRADALE”** con l'indicazione della denominazione sociale della ditta mittente, contenente a sua volta le seguenti documentazioni:

- 1. Istanza di partecipazione** (contenente le dichiarazioni e/o documentazione di cui al successivo punto A).
- 2. una busta sigillata con la dicitura esterna “CONTIENE PROGETTO TECNICO”** contenente la documentazione di cui ai successivi punti B) per i lotti uno, due, tre e quattro, ed ai punti C) e D) per il lotto cinque, secondo i lotti a cui il concorrente intende partecipare.
- 3. una busta sigillata con la dicitura esterna “CONTIENE OFFERTA MIGLIORATIVA SUI TEMPI DI INTERVENTO”** contenente la documentazione di cui al successivo punto E).
- 4. una busta sigillata con la dicitura esterna “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”,** contenente l'offerta economica e il piano economico finanziario della concessione un secondo il modello guida di cui all'all. I.

**Si raccomanda la separazione delle buste interne come sopra menzionato.**

#### **A. Istanza di partecipazione:**

dovrà essere presentata in un **primo plico separato** contenente le seguenti dichiarazioni di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e attestazioni oltre a quelle ulteriori eventualmente richieste dalla lettera di invito:

1. indicazione del lotto o dei lotti a cui la ditta intende partecipare;
2. di non essere incorso nella misura cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 9, comma 2 lett. c) del D.L.vo 231/2001 e s.m.i.;
3. il permanere dell'inesistenza di tutte le circostanze previste dall'art. 38, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
4. per quanto concerne le specifiche condizioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del primo comma del succitato art. 38 D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. le relative dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., vertendo su vicende individuali, dovranno essere rese e sottoscritte dagli stessi interessati (per il caso di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 38 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.: dall'eventuale direttore tecnico, dal titolare (in caso di impresa individuale) dai soci (in caso di società in nome collettivo) dai soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società). Per coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra e siano cessati nell'anno precedente, in caso di impossibilità o difficoltà tecnica a recuperare le firme, sarà sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle circostanze di esclusione e le ragioni che hanno determinato la difficoltà tecnica nel reperire le firme;
5. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

- 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (nell'istanza dovrà essere indicato una delle seguenti dichiarazioni). Nelle tre ipotesi, la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
6. che l'aggio/sconto offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione nei D.L.vo 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
  7. che i servizi oggetto del presente capitolato sono effettuati esclusivamente con veicoli conformi ai requisiti indicati nel presente capitolato e nei relativi allegati nonché alla normativa vigente e immatricolati in conformità alla normativa vigente, di proprietà della ditta concorrente o in locazione finanziaria alla stessa (leasing) o in possesso della ditta attraverso altro titolo giuridico valido;
  8. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro)** di essere nella disponibilità dell'area di deposito di cui all'allegato A per i lotti uno, due, tre e quattro;
  9. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro)** di essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi per le aree coperte e scoperte di depositaria, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'All. A per i lotti uno, due, tre e quattro;
  10. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro)** che la depositaria è autorizzata dalla Prefettura ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A Allegato 1 per l'autorizzazione;
  11. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro)** di essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 354 del predetto Regolamento 495/92 e s.m.i. per i lotti uno, due, tre e quattro;
  11. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro)** di essere in possesso della licenza di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. per i lotti uno, due, tre e quattro;
  12. di essere in possesso o l'impegno a stipulare entro la data di affidamento, anche anticipato, del servizio idonea assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per un massimale non inferiore a:
    - Euro 1.549.370,70 per i carri da impiegare nei servizi di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t., e non inferiore a Euro 2.582.284,50 per i carri da impiegare per il servizio di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t., come previsto dal Decreto n. 401/98 per i lotti uno, due, tre e quattro;
    - Euro duemilionicinquecentomila per il servizio di cui al lotto cinque;
  13. di aver adeguata conoscenza, ai fini della formazione dell'offerta, dei servizi richiesti, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia nonché di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
  14. di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto e di sollevare la Civica Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o

- indirettamente dall'attività oggetto del servizio. La ditta si impegna, altresì, a rispettare le specifiche tecniche del servizio indicate nel capitolato e negli allegati al presente;
15. di accettare la clausola di cui agli art. 6 punto 6.1 art. 7, art. 12 commi 4 e 6 art. 15 commi 1 e 6, (clausola risolutiva espressa e rinuncia al risarcimento e/o compensi);
  16. di accettare la clausola di cui all'art. 3 punto 3.5 (facoltà di recesso in favore della C.A.), nonché quelle contenute nel punto 2.0.5 punti 2) e 3) dell'art. 2 del presente capitolato;
  17. di accettare la clausola di cui all'art. 8 (applicazioni di penali e sanzioni);
  18. **(per i soli partecipanti ai lotti da uno a quattro):** dichiarazione di ottemperanza D.L.vo 81/08 e s.m.i., compilando fac-simile allegato al presente capitolato Allegato E Allegato 2;
  19. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora il soggetto contro interessato eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora codesta società intenda opporsi alle richieste di accesso di eventuali contro interessati a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5 D.L.vo n. 163/06 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi del prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione la ditta deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice del Proprietà industriale)". Le parti dell'offerta, sia tecnica che economica e della restante documentazione presentata, per le quali non intervenga esplicita richiesta di sottrazione all'accesso, si intenderanno in ogni caso autorizzate;
  20. in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzio ordinario nell'offerta dovranno essere specificate le parti del contratto, come dettagliate nel bando di gara, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Dovrà essere osservato il rispetto dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
  21. presentazione di idonee certificazioni bancarie comprovanti la serietà e solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 comma 5 in combinato disposto dell'art. 3 comma 1 lett. f) del Decreto ministeriale (economia) 17 febbraio 2009, n. 29. In caso di raggruppamento d'impresa tali certificazioni sono presentate dalla ditta capogruppo;
  22. originale della documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria di cui all'art. 11 del presente capitolato;
  23. l'istanza dovrà altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione-contratto, di cui all'articolo 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario;
  24. qualora la ditta abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., dovrà attestare il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
  25. di accettare ed osservare il "Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali", (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 201108018/003 reperibile sul sito della Città di Torino <http://www.comune.torino.it/regolamenti/357/357.htm> e riportato nell'All. H;

26. originale della ricevuta di pagamento, del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
27. di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 ovvero di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.M. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;
- 28) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Città di Torino nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, D.Lvo 165/2001 e s.m.i..
29. il concorrente dovrà, infine, dichiarare le parti del servizio che intenda, eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.  
La ditta dovrà inoltre impegnarsi, in fase di richiesta definitiva di subappalto, ai sensi dell'art. 15, a fornire tutte le documentazioni e dichiarazioni richieste.  
In caso di mancata produzione della dichiarazione di cui al punto 28, il subappalto non potrà essere autorizzato.

**E' fatto, inoltre, divieto di subappaltare il servizio o parti dello stesso, a ditta che abbia partecipato, anche in A.T.I. o consorzio, alla gara, come diverso concorrente.  
In caso di avvalimento, la ditta dovrà altresì presentare tutte le ulteriori documentazioni di cui all'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 5 del presente capitolato.**

30. dovranno, in particolare, essere dettagliate eventuali ipotesi di avvalimento con l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- c) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Nel contratto dovranno essere indicati le risorse oggetto di avvalimento e, nel caso di risorse umane, anche il profilo e il contratto collettivo applicato**
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del combinato disposto degli artt.30 comma3, 48 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., art. 13 comma 4 del D.L.vo 180/2011, la verifica dei requisiti economico-finanziari verrà effettuata in capo all'aggiudicatario e al secondo classificato soltanto in sede di aggiudicazione e nei limiti di legge.

## PROGETTO TECNICO

**In un secondo plico sigillato e separato, rispetto ad ogni altra documentazione, dovranno essere presentate le relazioni tecniche di cui al seguente punto B) per i lotti uno, due, tre e quattro, C) e D) per il lotto cinque.**

La ditta dovrà presentare le seguenti relazioni tecniche con i contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione. Le stesse dovranno contenere le seguenti dichiarazioni contrattuali anche eventualmente supportate da dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del concorrente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

### LOTTI UNO, DUE, TRE E QUATTRO

#### **B. Organizzazione del servizio.**

La ditta dovrà presentare la seguente relazione tecnica con i seguenti contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione, in ordine alla struttura organizzativa contrattualmente garantita a disposizione per il servizio e alle caratteristiche prestazionali del medesimo. La stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

**B.1.) descrizione generale della struttura organizzativa messa a disposizione dalla ditta** con la specificazione dell'operatività all'interno del territorio della Città di Torino, della struttura messa a disposizione, della tipologia organizzativa del servizio, degli strumenti contrattuali e di risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati, ivi compresi eventuali sistemi di qualità che saranno eventualmente adottati nella gestione del servizio ed eventuali carte dei servizi e/o codici di autoregolamentazione proposti. La ditta dovrà fare anche riferimento alla gestione informatizzata degli interventi, al funzionamento dei sistemi di centrale e dispatcher, alle connessioni telefoniche e telematiche, al personale messo a disposizione per l'appalto, elementi di qualità organizzativa che consentano di comprovare il valore sostanziale degli standard qualitativi e di efficienza per prestazioni corrispondenti a quelle richieste per il presente servizio.

**B.2** specifiche relative alla logistica organizzativa e alle dotazioni strumentali garantite comprendenti tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e ai relativi allegati che dovranno, a loro volta, essere composte dalle seguenti parti:

**B.2.1) Caratteristiche della logistica e numero delle Depositerie e/o Uffici di riferimento nel rispetto dei minimi indicati nell'All. A**

**B.2.1.1) Caratteristiche migliorative rispetto ai minimi di capitolato della logistica per i servizi di cui al punto a.0) e lettera B) dell'art. 1,** indicando l'ubicazione (circostrizione del territorio comunale e possibilmente via e numero civico) della depositaria, che dovrà essere obbligatoriamente situata nel territorio cittadino. Sono ammesse ulteriori depositarie, oltre a quella obbligatoriamente situata nel territorio cittadino, che possono essere ubicate anche al di fuori del medesimo, ma la ditta dovrà garantire per le stesse un servizio "navetta", o analogo, a proprio carico, per il trasporto di cittadini, aventi titolo per il ritiro, dall'ufficio o sportello fino alla depositaria.



**Si dovranno indicare, altresì, le caratteristiche tecniche dei luoghi di deposito non inferiori ai minimi previsti all'art. 5 dell'All. A (dimensione depositerie, presenza di aree coperte e scoperte e la loro metratura, misure di sicurezza, personale adibito, ecc.).**

**La ditta potrà garantire ulteriori luoghi di deposito, con le caratteristiche di capitolato e quelle ulteriormente dettagliate, come già esistenti ovvero impegnarsi a costituirli entro il termine 60 gg. dall'affidamento anche in esecuzione anticipata.**

**B.2.1.2.) Ufficio di riferimento che dovrà essere costituito nel caso di depositeria sita fuori dal territorio cittadino.**

Detto Ufficio potrà essere collocato anche presso la depositeria base, ubicata nel territorio cittadino.

L'ubicazione dell'ufficio di riferimento, da costituirsi nel caso in cui le ulteriori depositerie di supporto siano site fuori dal territorio cittadino, dovrà essere obbligatoriamente situata nel territorio cittadino e il concorrente dovrà darne adeguata descrizione indicandone l'ubicazione (circoscrizione del territorio comunale e possibilmente via e numero civico).

In ogni caso, per i punti B.2.1.1e B.2.1.2), il concorrente dovrà garantire, fin d'ora, la previa conformità ai requisiti di legge e di capitolato delle depositerie e/o gli uffici di riferimento. La ditta dovrà indicare nella relazione il titolo giuridico che le garantisce l'uso delle depositerie e, se richiesto, dell'ufficio di riferimento.

Il concorrente dovrà indicare nella relazione, per quanto discende dalle condizioni previste nella stessa, se ricorrono i presupposti di cui al D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili dallo stesso contemplati.

**B.2.2.) numero e caratteristiche tecniche dei carri adibiti per l'effettuazione del servizio non inferiori ai minimi previsti nell'art. 2 del presente Capitolato e nell'All. A (valore massimo della massa complessiva a pieno carico rimovibile; tipologia del carro nell'ambito delle specifiche indicate all'Appendice IV, Titolo I, del D.P.R. 495/92 e s.m.i. e negli allegati, ecc.).** La ditta dovrà indicare nella relazione il titolo giuridico che le garantisce il possesso dei carri. Saranno esclusivamente oggetto di valutazione i requisiti migliorativi rispetto ai minimi di capitolato. L'eventuale impegno della ditta a garantire il servizio di rimozione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5t, tramite mezzi di carico a sollevamento sarà titolo valutabile in sede di comparazione delle offerte;

### **B.3. Standard prestazionali**

**B.3.1)** Organizzazione funzionale del servizio (presenza di numeri verdi per la richiesta di interventi, organizzazione del deposito, orari di apertura, misure organizzative di sicurezza e tutela della cittadinanza, eventuale impegno della ditta a garantire il servizio di restituzione veicoli nei giorni feriali e festivi dalle 20.00 alle 08.00, particolari condizioni di raggiungibilità o di agevolazione al cittadino per il raggiungimento della depositeria o dell'ufficio nel territorio cittadino, ecc.);

**B.3.2.)** eventuali altri standard migliorativi rispetto a quelli indicati nel Capitolato. Si sottolinea che eventuali miglioramenti relativi ai tempi di intervento dovranno essere indicati, invece, nell'"OFFERTA MIGLIORATIVA SUI TEMPI DI INTERVENTO" di cui al successivo punto E.

**B.4)** ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato e negli allegati. Tali servizi non dovranno comportare alcun onere per la Civica Amministrazione e saranno assoggettati a quanto previsto dall'art. 14 dell'All. A.

## LOTTO CINQUE

### C) Organizzazione del servizio e pregio tecnico.

La ditta dovrà presentare una relazione tecnica illustrante gli elementi oggetto di valutazione, in ordine all'organizzazione e al pregio tecnico posseduto. La stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero verde messo a disposizione della Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale per la richiesta degli interventi;
- b) modalità di gestione informatizzata degli interventi, funzionamento dei sistemi di centrale e dispatcher, connessioni telefoniche e telematiche, personale messo a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- c) struttura organizzativa messa a disposizione dalla ditta con la specificazione dell'operatività all'interno del territorio della Città di Torino, delle risorse strutturali messe a disposizione, della tipologia organizzativa del servizio, degli strumenti contrattuali e di risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati, ivi compresi eventuali sistemi di qualità che saranno eventualmente adottati nella gestione del servizio ed eventuali carte dei servizi e/o codici di autoregolamentazione proposti; numero e caratteristiche tecniche dei carri adibiti per l'effettuazione del servizio;
- d) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità che saranno garantiti per l'esecuzione del servizio;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente la cui disponibilità ed incarico sarà garantita nell'ambito della struttura concretamente dedicata alla prestazione del servizio in oggetto
- f) l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il prestatore di servizi metterà a disposizione per l'appalto;
- g) eventuale articolazione della struttura dedicata, documentata dalla ditta, la sua operatività e la sua capacità operativa della tipologia organizzativa, degli strumenti contrattuali e di risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati.

Per tutti i suddetti elementi la ditta dovrà distinguere e dettagliare le tipologie di rapporto contrattuale in base al quale disporrà delle risorse impiegate.

- h) Formazione e corsi seguiti dal personale dedicato al servizio
- i) Prodotti utilizzati

### D) Standard prestazionali

- pool di almeno 4 operatori operanti nel territorio che svolgano attività di coordinamento;
- ulteriori servizi aggiuntivi. Tutti i servizi non dovranno comportare alcun onere per la Civica Amministrazione.

Si sottolinea che eventuali miglioramenti relativi ai tempi di intervento dovranno essere indicati nell'“OFFERTA MIGLIORATIVA SUI TEMPI DI INTERVENTO” di cui al successivo punto E.

**OFFERTA MIGLIORATIVA SUI TEMPI DI INTERVENTO: in un terzo plico sigillato e separato, rispetto ad ogni altra documentazione, con la dicitura esterna “contiene offerte**

**migliorative”, senza alcun'altra documentazione, dovranno essere presentate le offerte di cui al seguente punto E)**

**E. Caratteristiche migliorative rispetto ai minimi di capitolato:**

E1) **tempi di intervento:** la ditta dovrà proporre la riduzione percentuale sui tempi di intervento indicati nell’art. 7 comma 1 dell’All. A per i lotti uno, due, tre e quattro e nell’art. 3 dell’All. C per il lotto cinque.

**Offerta economica:**

**In un quarto plico sigillato e separato** rispetto ad ogni altra documentazione, con la dicitura esterna “contiene offerta economica”, senza alcun'altra documentazione, dovrà essere inserita l'offerta economica così formulata:

**LOTTI UNO, DUE, TRE, QUATTRO E CINQUE**

- Lotti uno, due, tre e quattro: sotto forma di percentuale unica di sconto sulle tariffe indicate all’All. B del presente capitolato che dovrà essere unica per tutte le tariffe del singolo lotto a cui la ditta intende partecipare. Lo sconto sarà da intendersi come aggio che spetterà alla Civica Amministrazione per le ipotesi in cui la tariffa non sia da porre a suo carico.
- Lotto cinque: sotto forma di sconto unico percentuale sulle tariffe poste a base di gara indicate nella Tabella riassuntiva di cui all’All. D del presente capitolato. Le tariffe scontate rappresentano l’onere che dovrà essere posto a carico delle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali.
- Costi del lavoro e costi per la sicurezza imputabili al presente appalto per ciascun lotto per cui il concorrente presenta offerta. In particolare, nell’offerta economica dovrà essere indicato, altresì, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., l’importo dei costi per la sicurezza aziendali che saranno affrontati dall’impresa nel corso dell’esecuzione del servizio per ciascun lotto per cui il concorrente presenta offerta;
- Piano economico finanziario atto a garantire il relativo equilibrio di gestione ai sensi del comb. disp art. 30 co 1 e 3 e 143, co. 7d.l.vo 163/2006 e s.m.i., secondo il modello di cui all’ all. I.

L’offerta dovrà essere univoca in tutti i suoi elementi e non prevedere alternative.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’istanza di partecipazione e la busta ove è inserita l’offerta economica o il plico in cui è contenuta quest’ultima o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**In ogni caso, si procederà ad esclusione di tutte le offerte che non rispettino i criteri fissati dall’AVCP, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 bis, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., e della determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012.**

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano

sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dall'altro, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

L'individuazione del contraente verrà effettuata attraverso procedura ristretta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.L.vo 163/06 s.m.i.. In particolare, il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri di seguito elencati. Si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile per il singolo lotto; in tal caso, peraltro, la Civica Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara, nei modi che riterrà più opportuni. Resta in ogni caso salvo il disposto di cui all'art. 81 c. 3 del D.L.vo n 163/06 e s.m.i.. Ciascuna ditta potrà aggiudicarsi uno o più lotti

**Ad ogni concorrente verrà attribuito, in relazione all'offerta presentata, un punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti punteggi massimi:**

### **LOTTE UNO, DUE, TRE E QUATTRO**

**1 organizzazione del servizio: punti 35**

**2. Offerte migliorative sui tempi di intervento: punti 15**

**3 aggio/sconto percentuale offerto: punti 50**

**il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente sarà, pertanto, attribuito secondo la seguente formula:**

$$C_n = V_{1,n} * W_{1,+} + V_{2,n} * W_2 + V_{3,n} * W_3$$

Dove:

C<sub>n</sub>= punteggio attribuito al concorrente ennesimo,

V<sub>1,n</sub> =coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 1

W<sub>1</sub>= subpeso del criterio 1;

V<sub>2,n</sub> =coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 2,

W<sub>2</sub> = subpeso del criterio 2;

V<sub>3,n</sub> = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 3

W<sub>3</sub>= peso attribuito al requisito n. 3.

I coefficienti V<sub>1,n</sub> saranno attribuiti come di seguito:

**V<sub>1,n</sub> = organizzazione del servizio:** L'attribuzione verrà effettuata sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari in un range di valore da 0 a 1. Ai sensi di quanto previsto dall'allegato P al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le singole medie così ottenute verranno riparametrate riportando a 1 la media migliore e calcolando proporzionalmente le medie attribuite agli altri concorrenti. I singoli coefficienti verranno attribuiti dai commissari tenendo conto della valutazione qualitativa degli elementi di cui al punto B) ed in particolare della struttura organizzativa messa a disposizione per l'espletamento al servizio dalla ditta, con riferimento ai punti B.1 e ss. della relazione attestanti il merito tecnico, la logistica organizzativa e dotazioni strumentali garantite in ragione degli impegni contrattuali relativi alle dotazioni e strutture messe a disposizione e degli standard prestazionali offerti, **tenuto conto in particolare** degli elementi indicati nei punti B.21.1), B.2.1.2), e B.3.1), ivi comprese le caratteristiche della depositaria di cui la ditta dispone e di quella eventuale che si impegna a costituire, nonché dell'eventuale ufficio, sito nel territorio

comunale, e dell'agevole raggiungimento con mezzi di trasporto pubblico della Depositeria o dell'Ufficio di riferimento medesimo (punto B.2.1 dell'offerta tecnica), del numero dei carri messi a disposizione per il servizio che siano superiori ai minimi previsti nel capitolato e negli allegati nonché delle caratteristiche tecniche. Verrà valutato, in questa voce, l'eventuale impegno a garantire il servizio di rimozione, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate, tramite mezzi di carico a sollevamento; dell'organizzazione funzionale del servizio di cui al punto B.3.1, degli "eventuali standard migliorativi" di cui al punto B.3.2 dell'offerta tecnica, degli "ulteriori servizi aggiuntivi" si terrà conto degli elementi di cui al punto B.4 dell'offerta tecnica

**V<sub>2.n</sub> = Riduzione dei tempi di intervento** indicati nella busta "OFFERTA MIGLIORATIVA SUI TEMPI DI INTERVENTO": il coefficiente verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$V_{2n} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove: **V<sub>2.n</sub>** = coefficiente assegnato alla singola offerta

**R<sub>A</sub>** = percentuale riduzione dei tempi di intervento;

**R<sub>max</sub>** = migliore percentuale riduzione dei tempi di intervento

**V<sub>3.n</sub> aggio/sconto percentuale** indicati nella busta "OFFERTA ECONOMICA": il coefficiente sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$V_{3.n} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

**V<sub>3.n</sub>** = coefficiente assegnato alla singola offerta presa in considerazione;

**R<sub>A</sub>** = aggio/sconto percentuale della singola offerta presa in considerazione

**R<sub>max</sub>** = aggio/sconto più elevato fra quelli offerti .

La Civica Amministrazione si riserva, anche al fine di valutare gli elementi di cui ai punti precedenti, di effettuare sopralluoghi presso le depositerie ed i locali destinati al futuro servizio dalla ditta concorrente.

**In ogni caso, non saranno ammesse le offerte che non raggiungano almeno 15 punti per il criterio 1. Sono ammesse, in sede di valutazione, le frazioni di punto.**

## **LOTTO CINQUE**

<b>4. sconto unico percentuale in ribasso offerto sulle tariffe di cui all'All. D del presente disciplinare</b>	<b>45 punti;</b>
<b>5) organizzazione del servizio</b>	<b>35 punti;</b>
<b>6) tempi di intervento</b>	<b>20 punti</b>

**I punteggi saranno assegnati in base al seguente metodo: a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio complessivo sulla base delle seguenti formule:**

$$C_n = V_{4,n} * W_{4+} + V_{5,n} * W_5 + V_{6,n} * W_6.$$

Dove:

$C_n$  = punteggio attribuito al concorrente ennesimo,

$V_{4,n}$  = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 4

$W_{4+}$  = subpeso del criterio 4;

$V_{5,n}$  = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 5

$W_5$  = subpeso del criterio 5

$V_{6,n}$  = coefficiente attribuzione punteggio per il concorrente ennesimo relativo al criterio 6,

$W_6$  = subpeso del criterio 6;

Il punteggio coefficiente per il punto 4) « **sconto unico percentuale in ribasso offerto sulle tariffe di cui all'All. D del presente disciplinare** » verrà attribuito secondo il seguente metodo:

si assegnerà il coefficiente massimo allo sconto più alto e si attribuiranno coefficienti proporzionalmente decrescenti agli sconti via via meno favorevoli secondo la presente formula:

$$V_{4,n} = \frac{S_n}{S_{max}}$$

$V_{4,n}$  = coefficiente per il criterio 4 attribuito al concorrente ennesimo,

$S_n$  = sconto percentuale praticato dal concorrente ennesimo,

$S_{max}$  = miglior sconto percentuale praticato a cui è attribuito il coefficiente uguale a 1.

Il coefficiente per il criterio 6) verrà attribuito secondo la seguente formula, che terrà conto delle riduzioni percentuali sui tempi di intervento. In ogni caso i tempi di intervento non potranno essere superiori a quelli previsti nell'art. 3 dell'All. C del presente capitolato.

$V_{6,n}$  = il coefficiente verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$V_{6,n} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:  $V_{6,n}$  = coefficiente assegnato alla singola offerta

$R_a$  = percentuale riduzione dei tempi avvio;

$R_{max}$  = migliore percentuale riduzione dei tempi di avvio.

I coefficienti per l'elemento 5) verrà attribuito come risultato della media dei valori di coefficiente, compresi fra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri sotto specificati.

Ai sensi di quanto previsto dall'allegato P al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le singole medie così ottenute verranno riparametrate riportando a 1 la media migliore e calcolando proporzionalmente le medie attribuite agli altri concorrenti. In particolare si adotteranno i seguenti criteri:

**$V_{5,n}$  = organizzazione del servizio:** il coefficiente verrà assegnato in ragione della valutazione qualitativa degli stessi sulla base degli elementi forniti dalla Ditta, verificabili da parte della Civica Amministrazione. In particolare, si terrà conto delle seguenti voci:

- qualità del servizio e pregio tecnico
- logistica organizzativa e dotazioni strumentali garantite
- standard prestazionali

**Non saranno prese in considerazione le offerte che non abbiano conseguito almeno 15 punti per il criterio qualitativo di cui al punto 5).**

## **LOTTE UNO, DUE, TRE, QUATTRO E CINQUE**

In caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 86 c. 2 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione procederà, in osservanza degli art. 87 e seguenti del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., a richiedere all'offerente, prima di procedere all'affidamento, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, procederà a rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara, con le modalità indicate all'articolo 88 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 87, comma 7, secondo periodo del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. la Civica Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare successivi controlli sulle strutture ed attrezzature in concreto adibite alla prestazione del servizio.

In caso di gravi difformità delle attrezzature o dei locali, nei casi previsti, o degli altri elementi di capacità tecnica rispetto alle indicazioni e alle caratteristiche offerte in base al presente articolo, la Civica Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni presentate, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione (salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti dalla Civica Amministrazione medesima) e all'affidamento ad altra Ditta migliore offerente.

**Tutti i requisiti indicati ai sensi dei precedenti punti dovranno essere idoneamente documentati dalla Ditta nella propria relazione tecnica.**

**E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

Il contratto non può comunque essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo e della verifica dell'assenza di cause ostantive di cui all'articolo 11, comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., fatti in ogni caso salvi eventuali provvedimenti in autotutela che l'amministrazione riterrà di assumere.

## **ART. 5** **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del medesimo decreto, in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico, attraverso l'avvalimento dei requisiti posseduti e documentati da parte di ditta ausiliaria. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di ditta ausiliaria, dovrà allegare all'istanza di partecipazione le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione-contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escute la garanzia. Trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

## **ART. 6**

### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE, CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE E CONTROLLI**

#### **6.1 Controlli preventivi**

La Civica Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta affidataria di ciascun lotto, fissando un termine per la costituzione della cauzione di cui al successivo art. 12, nonché per la presentazione dei documenti.

Previa verifica dei requisiti posseduti, la Civica Amministrazione provvederà a formalizzare l'affidamento del servizio. La Civica Amministrazione potrà, previa comunicazione alla ditta, effettuare con proprio personale, verifica dei veicoli utilizzati e per i lotti uno, due, tre e quattro sopralluogo presso le depositerie ed i locali adibiti all'effettuazione del servizio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Entro la data di affidamento, anche anticipato, del servizio, la ditta dovrà, altresì, nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, procedere alla stipula delle polizze assicurative richieste.

La Civica Amministrazione, in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione e delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la Civica Amministrazione potrà procedere senza formalità di sorta alla revoca dell'aggiudicazione ai sensi o alla risoluzione del contratto per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con il conseguente incameramento dei depositi cauzionali versati.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati e a tutti i requisiti dalle ditte documentati in sede d'offerta, la Civica Amministrazione procederà, all'affidamento definitivo del servizio e alla successiva stipula del contratto. La ditta dovrà altresì presentare la documentazione attestante le prescrizioni tecniche del veicolo, copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ed estremi di identificazione ed omologazione relativamente ai veicoli utilizzati per il servizio di cui all'art. 1 punto 1.0 lettere A) e B) del presente capitolato.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati, a tutti i requisiti dalle ditte documentati in sede d'offerta e alla stipula della concessione-contratto, la Civica Amministrazione procederà, all'affidamento, assegnando un termine per l'inizio del servizio. **Per i servizi di cui ai lotti uno, due, tre e quattro il servizio dovrà avere inizio entro 30 gg. dall'affidamento anche in esecuzione anticipata, mentre per il lotto cinque l'aggiudicatario dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro i termini di cui al successivo punto 6.2, salvo eventuali termini migliorativi offerti dalla ditta. Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di modificare la data di inizio del servizio e, nel caso dei lotti uno, due, tre e quattro anche di anticiparla.**

Contestualmente all'affidamento del servizio, la C.A. provvederà alla nomina della ditta affidataria di ciascun lotto come responsabile del trattamento dei dati definendo l'ambito di cui all'art. 13 del capitolato, comunicando le prescrizioni e gli altri adempimenti di cui all'art. 29 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i..



In caso d'urgenza e nelle more degli accertamenti di cui ai precedenti commi, la Civica Amministrazione potrà provvedere all'affidamento anticipato che verrà effettuato a termini di legge. In tal caso, qualora non segua l'affidamento definitivo per cause imputabili alla ditta, verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La Civica Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale incaricato sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In caso di difformità, la Civica Amministrazione potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio, con incameramento della cauzione e le richieste di risarcimento degli eventuali danni.

L'impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, anche anticipato, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., le imprese aggiudicatarie dei lotti uno, due, tre e quattro dovranno inoltre:

1. a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio, di cui, all'art. 26, comma 3 del D.L.vo 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'Allegato H allegato 1 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.
2. ad effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto dell'appalto congiuntamente al Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato Allegato E conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

I rischi specifici presenti in ogni sede sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà svolta la prestazione oggetto dell'appalto; il medesimo è consultabile previa richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede.

Il personale impiegato nell'appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **6.2 Controlli e monitoraggio del servizio**

La Civica Amministrazione provvederà al controllo del servizio effettuato, del rispetto dei termini, delle condizioni economiche applicate per i servizi addebitati al cittadino e delle modalità di svolgimento di cui al presente capitolato e degli allegati.

Per il servizio di cui al lotto cinque, la ditta dovrà essere in grado di garantirne l'inizio entro venti giorni dalla stipula concessione/contratto ovvero dalla comunicazione dell'affidamento, anche anticipato e comunque entro il termine indicato nel precedente punto 6.1. Ai sensi dell'art. art. 302,

comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., la C.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, qualora segua l'affidamento definitivo e la stipula del contratto si intenderà retrodatata ex tunc alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale ai sensi dell'art. art. 302, comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i. se successiva. Resta salvo per i lotti uno, due, tre e quattro il termine di cui al precedente punto 6.1. e salvo esecuzione anticipata e quanto ulteriormente disposto nel medesimo punto.

La ditta affidataria dovrà garantire il rispetto degli standard qualitativi indicati nell'All. A, art. 16 per i lotti uno, due, tre e quattro e nell'All. C per il lotto cinque o di quelli migliorativi eventualmente garantiti in offerta. I controlli avverranno con cadenza bimestrale sulla base dei parametri dettagliati nei citati allegati. In caso di mancato rispetto degli standard, la C.A. provvederà all'attivazione della procedura correttiva (All. F) e/o all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste.

## **ART. 7** **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria di ciascun lotto rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti fissati dal medesimo, la Civica Amministrazione potrà, senza formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere la concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell'eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente. La Civica Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 12 del presente Capitolato

In tal caso l'affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che l'Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. In caso di nuova gara e nelle more della medesima per il lotto revocato, il Comando del Corpo di Polizia Municipale potrà utilizzare, per i lotti uno, due, tre e quattro, altra ditta affidataria di diverso lotto anche per il lotto rimasto scoperto, con specifico affidamento integrativo ai sensi dell'art. 57 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. sulla base del criterio di contiguità territoriale e, in subordine, di rotazione.

Allo stesso modo si potrà procedere per singoli interventi nel caso in cui risulti un ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative. Resterà salva in base alla gravità e/o ripetitività degli interventi l'applicazione della risoluzione e/o delle altre sanzioni di cui al comma 1 e del successivo art. 8.

La ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

## **ART. 8** **PENALITÀ**

Per i lotti uno, due, tre e quattro, in caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:

- a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione della concessione-contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Civica Amministrazione
- b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
- c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;
- d) sospensione di 60 giorni: per uno o più rifiuti di prestazioni oppure assenza dal servizio per una o più giornate, salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere a), b) e c).

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

Per il lotto cinque, in caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:

- e) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità tra 0,05% e l'0,1%, sulla tariffa di cui all. D del presente capitolato applicabile alla prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Civica Amministrazione
- f) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
- g) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;
- h) sospensione di 60 giorni: per mancata presentazione dei report di servizio o per omissione di versamento delle spese di procedimento per le comunicazioni effettuate dalla C.A., salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere e), f) e g).

Nei casi di singole prestazioni non eseguite ovvero per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di sospensione, nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comando della Polizia Municipale potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, ex art. 57 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., nonché di quelle aggiudicatarie di altro lotto secondo il criterio di contiguità territoriale per i lotti uno, due, tre e quattro, salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta affidataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Civica Amministrazione.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'inadempimento della ditta. L'importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sugli importi delle fatture da liquidare o sulla cauzione provvisoria o definitiva.

## **ART. 9**

### **IMPEGNO PREZZI**

Le tariffe di aggiudicazione saranno impegnative e vincolanti per tutta la durata del servizio, fatta salva la verifica di congruità prezzi per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta, secondo la seguente procedura ed i seguenti limiti:

- la ditta affidataria di ciascun lotto, con propria comunicazione, potrà effettuare richiesta di verifica dei prezzi esclusivamente in base ai seguenti parametri alternativi:

- a) risultanze di variazioni e prezzi, di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. (solo per le tariffe relative alla custodia e di ripristino stradale);
- b) aggiornamenti di cui al D.M. 401/98 (per le tariffe di prelievo e rimozione) per i lotti uno, due, tre e quattro;
- c) in subordine, nel caso in cui non siano presenti i dati di cui al punto a) per le ipotesi non disciplinate ai sensi del punto b), incremento percentuale dei costi del lavoro nel comparto interessato, calcolati esclusivamente sulla base delle risultanze delle tabelle approvate col decreto ministeriale di cui all'art. 87 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., sempre che la ditta possa comprovare di aver avuto un effettivo incremento nella medesima misura rispetto alle effettive retribuzioni qualora queste fossero inizialmente superiori ai minimi contrattuali. A tal fine, si terrà conto, quale riferimento iniziale, dei costi documentati in offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 lettera D) del presente capitolato e/o indice Istat FOI;
- d) Indice Istat FOI per tutti i prezzi di affidamento, per le voci relative alla custodia, per cui non trovi applicazione il punto c).

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione, o in alternativa di una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i dati relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto, salva la richiesta alla ditta da parte della Civica Amministrazione della documentazione per il controllo delle dichiarazioni effettuate.

La Civica Amministrazione entro 30 gg. provvederà alla verifica e alla concessione dell'adeguamento, salva contestazione o richieste di chiarimenti o integrazione con effetto interruttivo e sospensivo del termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data della presentazione di nuova istanza. L'aggiornamento, una volta concesso, decorrerà, comunque, dalla data della richiesta per le ipotesi a carico della C.A., mentre quelle a carico del cittadino dal giorno successivo alla data di comunicazione.

La verifica resta vincolata, per le ipotesi di rimozione dei veicoli, comunque, ai limiti massimi di cui al D.M. n. 401/98.

## **ART. 10**

### **PAGAMENTI**

Per i servizi da fatturare di cui ai lotti uno, due, tre e quattro, dovranno essere trasmesse le fatture, emesse con la periodicità prevista all'art. 3, punto 3.3, riferentisi al servizio effettuato e regolarmente controllato ed accettato, che debba essere messo a carico della Civica Amministrazione ai sensi del presente Capitolato, e regolarmente controllato ed accettato, corredate di relativo certificato di verifica di conformità emesso a firma del Direttore dell'Esecuzione. Le stesse saranno ammesse al pagamento entro il termine di 60 giorni, dalla data di ricevimento della fattura, successiva alla verifica di conformità corredata del relativo certificato, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità. L'I.V.A. verrà rimborsata in fattura da parte della Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio. Ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 per i pagamenti di importi superiori ai 10.000,00 Euro, si procederà alla

verifica di eventuale esistenza di inadempimenti, secondo le procedure indicate nel Decreto medesimo; pertanto i termini di pagamento risultano sospesi durante il periodo delle.

La verifica di conformità avverrà entro 60 gg. dall'ultimazione delle prestazioni.

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m.i. (DURC).

Per i lotti uno, due, tre e quattro, la ditta dovrà fornire a titolo di prefatturazione adeguato elenco degli interventi a carico della C.A., indicando, in modo particolare, il modello del veicolo, la targa e le ragioni dell'intervento a carico della C.A. (ordine pubblico, errore di imputazione (es. rimozioni diventate successivamente sequestri giudiziari), rimozioni oggetto di annullamento in sede di gravame e anticipazione del diritto di chiamata di cui al punto 3.2 dell'art. 3).

In ciascuna fattura la ditta dovrà indicare l'indicazione di prefatturazione di cui al precedente comma che sia stato debitamente controllata dalla C.A.

La fattura, unitamente alla documentazione sopra indicata ivi compreso il certificato di verifica di conformità riferito alle prefatturazioni comunicate, dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

In mancanza della sopraddetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.

In caso di R.T.I., l'affidatario dovrà indicare nell'atto costitutivo le modalità di fatturazione da parte dei singoli partecipanti. **In ogni caso, le fatture dovranno essere comunicate unitariamente a cura della ditta capogruppo. Nel caso in cui il R.T.I. richieda il pagamento diretto alle singole mandanti, la facoltà di ricevere direttamente il pagamento dovrà essere espressamente indicata nell'atto costitutivo e accettata dall'impresa capogruppo, fermo restando che i pagamenti ricevuti dalle mandanti saranno acquisiti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006, esclusivamente in nome e per conto della mandataria, indipendentemente dai rapporti interni.**

In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Città di Torino, la Civica Amministrazione liquiderà direttamente le fatture al subappaltatore. Resta salva, in ogni caso, la richiesta da parte della C.A. del DURC attestante la regolarità contributiva del subappaltatore.

**Infine, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui sopra dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Su tutte le fatture la ditta dovrà effettuare la detrazione dell'0,50% dell'imponibile di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Detto importo potrà essere utilizzato dalla Civica amministrazione ai sensi della suddetta norma. L'importo non utilizzato verrà liquidato al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva e di ogni altro aspetto contrattuale e di legge.

Con periodicità mensile, la ditta dovrà documentare gli interventi sui quali dovrà essere calcolato l'aggio, indicando in modo particolare:

- tipologia dell'intervento (es. rimozione completa, rimozione non completa, ecc.);
- rispetto/non rispetto dei tempi di intervento;
- giorno e ora dell'intervento;
- massa del veicolo;
- eventuale custodia e relativa durata;
- eventuale maggiorazione per il ritiro del veicolo.

La C.A. emetterà mensilmente nota di richiesta pagamento che dovrà essere pagata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa presso la Tesoreria Civica o altra modalità concordata per l'avvio del servizio. Resta ferma, in caso di mancato pagamento nel termine previsto la facoltà della C.A. di

procedere a trattenere quanto ad essa dovuto sulle fatture ammesse al pagamento, o, in mancanza sulla cauzione.

Nel caso del servizio di ripristino stradale di cui al lotto cinque, nessun pagamento potrà essere chiesto alla C.A. in quanto l'affidatario si rivarrà sulla compagnia assicurativa. In ogni caso verranno imputate all'affidatario le spese di procedura, pari a € 6,00 per ogni pratica.

In caso di mancato pagamento nei termini, le stesse potranno essere trattenute dalla cauzione con obbligo della ditta di reintegrarla.

## **ART. 11** **CAUZIONE PROVVISORIA**

I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria € 20.000,00 per ciascuno dei lotti uno, due tre, e quattro ed euro 24.000,00 per il lotto cinque, sotto forma di deposito in contanti o titoli o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La suddetta cauzione dovrà essere costituita secondo le modalità indicate in lettera di invito. Le ditte che abbiano diritto, ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., alla riduzione della cauzione del 50%, dovranno documentare il possesso delle certificazioni di qualità.

Detta cauzione dovrà essere costituita con le modalità e nei termini che saranno precisati nel bando di gara. La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte rimaste non aggiudicatarie, mentre quella della ditta aggiudicataria e seconda aggiudicataria verrà trattenuta fino agli adempimenti contrattuali.

## **ART. 12** **VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore della concessione-contratto è obbligato a costituire, per ciascun lotto uno, due, tre e quattro una garanzia di € 100.000,00, calcolato forfettariamente nella misura del 10 per cento sull'importo presuntivo a carico della C.A. e di altre Pubbliche Amministrazioni, mentre per il lotto cinque la garanzia dovrà essere di € 128.000,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, per ciascun lotto.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, dei certificati di regolare esecuzione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 11 del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o la concessione-contratto al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero procederà con altra modalità di legge.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, la ditta dovrà, salvo il caso di risoluzione su richiesta della C.A. o conclusione del rapporto contrattuale per adempimento, entro il termine assegnato dalla Civica Amministrazione e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell'importo sopra indicato. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., di cui all'art. 7 del presente Capitolato, salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Civica Amministrazione a carico della ditta inadempiente, per il risarcimento di eventuali danni.

Il deposito cauzionale potrà essere ridotto in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 75 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

### **ART. 13** **OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – RESPONSABILITA'**

Il concorrente affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitolati in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il concorrente affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Capitolato.

Il concorrente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

La Ditta affidataria di ciascun lotto dichiara espressamente, fin da ora, di impegnarsi a sollevare la Civica Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della Ditta affidataria, la quale è obbligata a manlevare e a tenere indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata.

La Ditta, all'atto dell'affidamento e prima dell'inizio del servizio di cui ai lotti uno, due, tre e quattro deve garantire adeguata copertura assicurativa per i danni che possono essere arrecati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo, sia per qualsiasi manovra od attività che con lo stesso sia compiuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e seguenti, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito. **Detta copertura dovrà prevedere i seguenti massimali: non inferiore a Euro 1.549.370,70 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t. e non inferiore a Euro 2.582.284,50 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t..**

Per il servizio di ripristino stradale di cui al lotto cinque, il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati e, nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, si impegna a stipulare, entro la data di inizio del servizio, **una polizza assicurativa non inferiore a duemilionicinquecentomila euro** per la copertura dei danni derivanti a terzi derivante dal mancato puntuale adempimento degli impegni contrattuali, in merito alle attività finalizzate a porre in sicurezza il luogo del sinistro con la massima rapidità. E ciò sia nelle fasi di esecuzione dell'intervento di ripristino dello status "quo

ante” rispetto al sinistro stradale, sia nel periodo successivo, in caso di eventuale permanenza sulla piattaforma stradale di particelle residue di liquidi inquinanti (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) o di detriti solidi (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

L'immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

L'affidatario dei lotti uno, due, tre e quattro, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è responsabile delle depositerie adibite a luogo di deposito dei veicoli rimossi e, pertanto, tra il proprio personale, individuerà colui che assume la figura di custode ai sensi di legge.

In qualità di responsabile del trattamento, la ditta affidataria di ciascun lotto è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.

Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'incarico.

Le indicazioni scritte in merito al trattamento dei dati verranno successivamente fornite dal Corpo di Polizia Municipale contestualmente alla comunicazione dell'affidamento anticipato o dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 14**

#### **SPESE DI CONCESSIONE - CONTRATTO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata in fattura dalla Civica Amministrazione, inoltre saranno a carico della ditta anche le spese di cui al secondo periodo del comma 2, dell'art. 66 del D.L.vo 163//2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 34, co. 35 della legge. 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le suddette spese di pubblicazione obbligatorie entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato il contratto.

#### **ART. 15**

#### **SUBAPPALTO DELL'IMPRESA**

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio, tra quelle indicate dall'art. 1 che, eventualmente, intenda subappaltare, così come previsto dall'art. 4 del presente capitolato. Il subappalto sarà comunque condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 del



D.L.vo 163/06 e s.m.i.. Fatta salva, in caso di irregolarità relativa a singoli interventi, l'applicazione dell'art. 8, il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopraindicato fanno sorgere nella Civica Amministrazione il diritto di risolvere la concessione-contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

In ogni caso, il subappalto non potrà essere effettuato per una quota del valore complessivo di tutti gli affidamenti effettuati superiore al 30%.

A norma dell'art 118 comma 6 del D.L.vo 163/06 l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza normativa e del trattamento economico dei dipendenti, stabilito dai contratti in vigore, da parte dei subappaltatori. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Civica Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui agli art.li 118 comma 7 e 131 del D.L.vo 163/06. L'autorizzazione sarà subordinata alla presentazione delle documentazioni previste dal citato art. 118. L'affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La Civica Amministrazione provvederà a corrispondere il pagamento direttamente al subappaltatore per le prestazioni da questi regolarmente effettuate e fatturate.

In caso di ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) dovrà essere rispettato l'art. 37 comma 11 D.L.vo 163/06 e s.m.i. in quanto applicabile.

E' fatto, inoltre, divieto di subappaltare il servizio o parti dello stesso, a ditta che abbia partecipato, anche in A.T.I. o consorzio, alla gara, come diverso concorrente.

Il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopraindicato fanno sorgere nella Civica Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione, provvisoria o definitiva, e risarcimento dei danni. Il subappalto, ai sensi dell'art. 49, c. 10 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D.L.vo 6/2007, potrà essere effettuato a favore della ditta ausiliaria, in caso di avvalimento.

Per il lotto cinque l'affidatario dovrà, a seguito dell'autorizzazione al subappalto, presentare bimestralmente ed in ogni caso entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalle compagnie assicurative nei propri confronti la seguente documentazione di riscontro:

- documentazione quietanzata attestante i corrispettivi mensilmente percepiti dal concessionario da parte delle compagnie assicurative per l'espletamento del servizio;
- fatture quietanzate del subappaltatore attestanti i pagamenti effettuati allo stesso da parte del concessionario in relazione alle prestazioni oggetto di corrispettivo di cui al primo trattino.

La C.A. provvederà al controllo periodico della documentazione relativa al documento unico di regolarità contributiva ai sensi di legge.

## **ART. 16**

### **VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti della Civica Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato.

Nei sessanta giorni successivi, la Civica Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione-contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,

laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 83 del D.L.vo 159/2011 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

In caso di fallimento dell'affidatario, l'incarico si intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale o di estinzione della società affidataria, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione della concessione-contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

In caso di RTI troveranno applicazione i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

#### **ART. 17**

#### **EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI**

La Civica Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., di effettuare affidamenti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato alle condizioni di legge e secondo il progetto di cui all'All. G, previa verifica della disponibilità della ditta affidataria per uno o più lotti del presente appalto. In tal caso il servizio non sarà necessariamente soggetto ai vincoli territoriali del lotto.

I servizi potranno essere relativi anche a progetti sperimentali per il miglioramento dell'efficienza, trasparenza ed efficacia di procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di appalto.

#### **ART. 18**

#### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti della presente concessione - contratto, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

#### **ART. 19**

#### **CONTENZIOSO**

In caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

La stipula dell'accordo transattivo sarà in ogni caso subordinata all'approvazione preventiva con deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari Legali, ai sensi dell'art. 239, c. 2, D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

**ART. 20**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i.( Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i..

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

IL COMANDANTE  
Dr. Alberto GREGNANINI